



COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Ordinanza Sindacale n. 18 del 22.12.2022

OGGETTO: ordinanza sindacale ex art. 50 D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

CONSIDERATO l'art. 50 D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

CONSIDERATO l'art. 52 D.L. n. 165 del 30 marzo 2001;

TENUTO CONTO che il potere *extra ordinem* di adottare ordinanze contingibili e urgenti è conferito al Sindaco solo ove debba farsi fronte ad una situazione di imminente pericolo per l'igiene e l'incolumità pubblica, ed alla medesima non possa farsi fronte con i normali rimedi apprestati dall'ordinamento giuridico;

CONSIDERATO che il Comune di Portopalo di Capo Passero, allo stato attuale, risulta privo di dipendenti idonei a ricoprire il ruolo di Agente di Polizia, fatta eccezione per il Capo della Polizia Municipale, il quale svolge presso il medesimo Comune un incarico a scavalco di ore 12 (dodici);

CONSIDERATO che dal 22 Dicembre 2022 al 8 Gennaio 2023 sono in programma numerosi eventi pubblici in occasione delle festività natalizie,

CONSIDERATO che in virtù delle festività natalizie sopracitate è stata istituita, altresì, l'area pedonale temporanea così come da Ordinanza n. 32 PM/2022 (prot. 11948 del 07/12/2022);

VISTA la nota della Prefettura di Siracusa prot. 12344 del 19/12/2022 nella quale si richiama la "*necessità di predisporre idonee ed efficaci misure finalizzate a garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche in occasione dell'attuale contesto socio politico, caratterizzato dal recente conflitto bellico russo-ucraino e del perdurare della minaccia terroristica e di quella di matrice anarchica*";

TENUTO CONTO che il Comune di Portopalo di Capo Passero, allo stato attuale, risulta sprovvisto di sufficiente personale di Categoria C idoneo a ricoprire il ruolo di Agente di Polizia Municipale;

TENUTO CONTO delle emergenze e delle criticità discendenti dalla carenza sul territorio di Agenti di Polizia Municipale - Categoria C - che tuttora permangono a scapito della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica;

ACCERTATA la straordinarietà della situazione sopra descritta, la quale impone un maggiore impegno per la predisposizione delle misure di controllo da parte degli organi di Polizia Municipale, al fine di permettere lo svolgimento delle festività natalizie in maniera ordinata nel rispetto delle norme vigenti a garanzia dell'incolumità pubblica;

CONSIDERATO che "*in linea di massima il verificarsi di una situazione non nuova e neanche imprevedibile non è di ostacolo all'ordinanza; perché rileva non la circostanza, estrinseca, che il pericolo sia correlato ad una situazione preesistente ovvero ad un evento nuovo e imprevedibile, ma la sussistenza della necessità e dell'urgenza attuale di intervenire a difesa degli interessi pubblici da tutelare, a prescindere sia dalla prevedibilità che dalla stessa imputabilità all'amministrazione o a terzi della situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere; pertanto occorre*

avere riguardo unicamente all'oggettiva ricorrenza di una situazione di pericolo non fronteggiabile adeguatamente e tempestivamente con le ordinarie misure" (Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2000, n. 596; Cons. Stato, sez. V, 2 dicembre 2002, n. 6624);

ACCERTATA l'urgenza di intervenire tempestivamente e con immediatezza in virtù di un effettivo e irreparabile pericolo per l'incolumità pubblica, non altrimenti eliminabile;

PRESO ATTO del decreto prefettizio prot. 7811 del 19/08/2020 con il quale si stabilisce che il dipendente Campisi Antonino *"può portare senza licenza le armi di cui può essere munito ai termini del regolamento comunale del Corpo di appartenenza, ai sensi del 5° comma dell'art. 5 della legge 07/03/1986 n. 65, così come modificato dall'art. 17, comma 134, della legge n. 127/97"*

PRESO ATTO del decreto prefettizio prot. 7812 del 19/08/2020 con il quale si stabilisce che il dipendente Buggea Giovanni *"può portare senza licenza le armi di cui può essere munito ai termini del regolamento comunale del Corpo di appartenenza, ai sensi del 5° comma dell'art. 5 della legge 07/03/1986 n. 65, così come modificato dall'art. 17, comma 134, della legge n. 127/97"*

PRESO ATTO del decreto prefettizio prot. 7813 del 19/08/2020 con il quale si stabilisce che il dipendente Scivoletto Roberto *"può portare senza licenza le armi di cui può essere munito ai termini del regolamento comunale del Corpo di appartenenza, ai sensi del 5° comma dell'art. 5 della legge 07/03/1986 n. 65, così come modificato dall'art. 17, comma 134, della legge n. 127/97"*

ORDINA

Al Responsabile dell'Area Vigilanza, al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica a livello locale, di attribuire le mansioni superiori di "Agente di Polizia Municipale" - Categoria C - ai dipendenti a tempo indeterminato Scivoletto Roberto, Buggea Giovanni e Campisi Antonino appartenenti alla Categoria B, a partire da giorno 24 Dicembre 2022 a giorno 8 Gennaio 2023 e di finanziare i maggiori oneri scaturenti attraverso il capitolo di Bilancio ex art. 208 D.Lgs. 285/1992.

COMUNICA

Che la presente Ordinanza sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Legge 241/90 sul sito web del Comune con eventuale affissione di appositi avvisi nei luoghi pubblici. Si comunica inoltre che le spese per le attribuzioni delle mansioni superiori in oggetto sono in funzione delle elezioni e pertanto faranno riferimento al capitolo di bilancio all'uopo già impegnato.

Dalla residenza Municipale, il 22/12/2022

Il Sindaco

Dott. Gaetano Montoneri

